

Civile Sent. Sez. 1 Num. 16648 Anno 2022

Presidente: DE CHIARA CARLO

di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente,

Data pubblicazione: 23/05/2022

~~ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse~~

componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass. n. 291 e 2747 del 2021).

Tanto premesso, la Corte territoriale ha escluso la contraddittorietà interna alla motivazione del lodo, avendo invece ritenuto che il collegio arbitrale avesse chiaramente evidenziato le ragioni delle proprie conclusioni, in modo tale da rendere possibile costruire l'iter logico e giuridico della decisione, con particolare riferimento alla valutazione delle poste di bilancio, sulla base di quanto stabilito nel contratto, interpretato dagli arbitri, e delle disposizioni della legge spagnola in materia di bilancio, conformemente ai principi contabili italiani, ai fini della determinazione del prezzo definitivo delle azioni oggetto della compravendita. Tale apprezzamento non è scalfito nel motivo che impropriamente mira, in sostanza, a sollecitare un nuovo giudizio di fatto sostitutivo di quello compiuto dagli arbitri.

Il ricorso è rigettato.

Le spese devono essere compensate, in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, DPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma



17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 31 gennaio 2022

Il cons. rel.

Il Presidente

